



Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 13 marzo 2014

Prot. n. 0002684/U/24

Circolare n. 1103

Allegati: ==

VIA E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Ministero del Lavoro
E delle Politiche Sociali
direzione Generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
Divisione V
00192 Roma

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 Roma

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 Roma

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
Loro Sedi

Oggetto: parere di congruità ai parametri dei Consulenti del lavoro di cui al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46.

A seguito di istanze di chiarimento riferite all'oggetto della presente, provenienti da numerosi consigli provinciali, si precisa quanto segue:

Come è noto, l'art. 9, commi 1 e 5, D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel "sistema ordinistico" e le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle tariffe.



A seguito dell'abolizione delle suddette tariffe, in difetto di accordo tra le parti in ordine agli stessi compensi, l'organo giurisdizionale liquida i compensi degli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, relativi a prestazioni in corso o successive al 23 luglio 2012, applicando i parametri di cui al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46.

In diversi Tribunali gli organi giudicanti in sede di liquidazione giudiziale dei compensi inerenti le prestazioni professionali chiedono, al professionista istante, l'asseverazione della congruità ai predetti parametri, rilasciata dal competente Ordine professionale.

A tale proposito torna utile precisare che:

a) l'art. 636, prima parte, c.p.c., delinea una ipotesi di prova privilegiata in quanto predisposta dal creditore, a tutela dei crediti relativi ad onorari dei professionisti. Infatti, lo stesso dispone che la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal **parere del competente Consiglio dell'Ordine Professionale**.

b) l'art. 2233, c.c., primo e secondo comma, recita:

a) *“il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;*

b) *In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”*

c) l'acquisizione del parere dell'Ordine professionale è obbligatorio soltanto nel procedimento di ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, comma 1, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale di cognizione, ma è dettato dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile qualora esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, se esistenti, non siano vincolanti.

Ciò detto, lo scrivente ritiene che i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro competenti per territorio, su richiesta dell'Iscritto o del Giudice (e non del cliente o di terze parti), possano procedere all'emissione del parere di congruità ai parametri, ai fini della liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale

Nello specifico, i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in fase di asseverazione, dovranno svolgere le opportune verifiche in merito alle tipologie dell'attività indicate nel decreto parametri e tenere conto dei seguenti criteri:

- a) valore e natura della pratica in relazione alle singole attività svolte;
- b) applicazione delle percentuali variabili e degli ulteriori valori monetari indicati o presi a riferimento;
- c) importanza, difficoltà e complessità della pratica;



-
- d) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato;
f) risultati e vantaggi anche non economici, ottenuti dal cliente;
g) rimborsi spese sotto qualsiasi modalità, incluse quelle concordate in modo forfettario.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/SG/cz